



REPUBBLICA ITALIANA

25929/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

SANT. ANN. VA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco	PONTORIERI	- Presidente -	R.G.N. 400/04
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere -	Cron. 25929
Dott. Umberto	GOLDONI	- Consigliere -	Rep.
Dott. Emilio	MALPICA	- Consigliere -	Ud.06/10/05
Dott. Francesco Paolo	FIORE	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GARRUTO MICHELE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato LUISA TOTINO, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE

119/A, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FAUCELLU, <sup>Avvocato pro Promuetele</sup> che lo difende unitamente all'avvocato

2005

1641

RICCARDO GIOVAGNOLI, giusta delega in atti;



- controricorrente -

*Trib. di Tivoli - sez. dist. d.*

avverso la sentenza n. 44/03 ✓ CASTELNUOVO DI PORTO,

depositata il 17/09/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 06/10/05 dal Consigliere Dott. Francesco

Paolo FIORE;

udito l'Avvocato TOTINO Luisa, difensore del

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Massimiliano SIENI, con delega

dell'Avvocato FAUCELLU Antoniodell'Amm.ne Provinciale

di Roma, difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vito D'AMBROSIO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2 agosto 2001, Michele Francesco Garruto proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Roma in data 12 giugno 2001, con cui, oltre alla confisca di ottantacinque animali, gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di lire 12.500.000 (oltre lire 5.800 per spese), pari a lire 150.000 per ciascun capo, avendo allevato specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia, in violazione dell'art. 47, comma primo, lettera n), legge regionale Lazio n. 17/95, accertata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato con verbale del 26 marzo 2001.

Sosteneva in particolare l'opponente: a) che gli animali detenuti non appartenevano alla fauna selvatica perché in cattività da più di una generazione, così da non essere soggetti alla disciplina della legge nazionale n. 157/92 e della correlata legge regionale Lazio n. 17/95, bensì alla diversa disciplina della legge n. 150/92, attuativa di convenzione internazionale e di regolamento CEE; b) che quale titolare di impresa agricola aveva dato comunicazione alla Provincia della detenzione degli animali, così assolvendo il relativo e più ristret-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



to obbligo previsto in materia dalla stessa legge regionale Lazio n. 17/95 (art. 19, comma secondo);  
c) che, mentre nel verbale di accertamento della violazione era indicato il pagamento di una sanzione in misura ridotta, pari a complessive lire 150.000, con l'ordinanza-ingiunzione era stata inflitta una sanzione di lire 12.500.000 (oltre lire 5.800 per spese).

L'Amministrazione provinciale di Roma si costituiva e resisteva all'opposizione.

Con sentenza del 17 settembre 2003, l'adito Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Disattendeva il Tribunale i motivi di opposizione.

In particolare, riconduceva la fattispecie nell'ambito della sopraindicata normativa regionale ed evidenziava la mancanza di contrasto tra norme internazionali, legislazione statale e legge regionale. Rilevava, quindi, che l'opponente non era imprenditore agricolo al momento in cui aveva dato comunicazione della detenzione degli animali, essendosi costituita l'impresa soltanto nel maggio 2000. Infine, chiariva che la sanzione pecuniaria era commisurata a ciascun capo di animale, allevato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



senza autorizzazione.

Per la cassazione di tale sentenza, Michele Francesco Garruto ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con memoria.

L'Amministrazione provinciale di Roma ha resistito con controricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 47, comma primo, lett. n, legge reg. Lazio n. 17/95, e della legge n. 157/92, in relazione agli artt. 1 e 8-sexies, legge n. 150/92, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente ripropone la questione sollevata nel giudizio di merito sulla natura degli animali da lui detenuti, che il giudice del merito avrebbe erroneamente ricondotto nell'ambito della fauna selvatica, disciplinata dalla legge statale n. 157/92 e da quella regionale Lazio n. 17/95.

Sostiene, infatti, che gli animali da lui detenuti rientravano nella definizione degli esemplari nati in cattività, di cui all'art. 8-sexies, legge n. 150/90, e, quindi, che tale legge e non altra ne disciplinava la detenzione.

Il motivo non ha pregio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.



In primo luogo, infatti, come già evidenziato dalla Suprema Corte, nella decisione richiamata dallo stesso ricorrente (v. Cass., sez. IV pen. n. 3062/97), le definizioni di animale di origine selvatica o di animale proveniente da nascita in cattività, dettate dall'art. 8-sexies della legge n. 150/92, rilevano esclusivamente ai fini della applicazione di tale legge, appunto volta alla applicazione della convenzione internazionale di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e contenente norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, e non hanno effetto con riguardo alla legge n. 157/92, volta invece alla protezione della fauna selvatica omeoterma ed al prelievo venatorio, legge statale -questa- cui si correla in ambito locale la legge regionale Lazio n. 17/95 sulla tutela della fauna selvatica e sulla gestione programmata dell'esercizio venatorio.

In secondo luogo, poi, inopinatamente, senza muovere alcuna specifica censura alla contraria decisione del giudice del merito, che, per mancanza di prova, ha escluso il fatto, l'assunto del

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



ricorrente postula che gli animali detenuti fossero esemplari nati in cattività.

Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19, legge reg. Lazio n. 17/95, in relazione agli artt. 1 e 8-sexies, legge n. 150/92, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che il giudice del merito *"ha del tutto immotivatamente ritenuto applicabile la normativa di cui alla L. 157/92 e L.R. 17/95, sul presupposto che il ricorrente avrebbe dichiarato, nel verbale di contestazione del 26/3/2001, di detenere gli animali a fini amatoriali ed avendo egli provveduto nel 1996 a comunicare alla Provincia la detenzione degli animali..."*

Sostiene, infatti, che la detenzione di animali a scopo amatoriale, da lui riconosciuta, è situazione diversa da quella, contestata dall'Amministrazione e ritenuta dal giudice del merito, di allevamento di animali e che la sua comunicazione alla Provincia, nel 1996, della detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche era frutto di eccesso di zelo, non altro.

Il motivo non ha pregio.



Ed invero, per un verso, laddove prospetta un'errata valutazione della dichiarazione resa agli agenti del Corpo forestale e della comunicazione data alla Provincia, la doglianza del ricorrente si risolve, palesemente, al di là dei dati formali espressi, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, *in parte qua*, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato, dandone sufficiente ed in sé coerente motivazione, come innanzi riassunta, in narrativa.

Per altro verso, poi, laddove prospetta la diversità tra detenzione riconosciuta e non sanzionabile degli animali a scopo amatoriale ed allevamento degli stessi animali a scopo amatoriale, contestato e sanzionato -quest'ultimo- ex art. 47, comma primo, lettera n, Legge regionale Lazio n. 17/95, la doglianza involge una questione nuova, in quanto tale inammissibile, in sede di legittimità, di cui non v'è cenno nella sentenza impugnata e che il ricorrente neppure sostiene di avere sollevato nel giudizio di merito, in opposizione a sanzione amministrativa, volto all'accertamento della pretesa punitiva dell'Amministrazione nei limiti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



della *causa petendi* fatta valere con l'opposizione (v. *ex plurimis* Cass. n. 21486/04, n. 9987/03, n. 11595/01 e n. 10202/00).

Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16, legge n. 689/81, il ricorrente ripropone la questione sollevata nel giudizio di merito sulla entità della sanzione.

Sostiene, infatti, che "il rapporto tra la somma del pagamento in misura ridotta (lire 150.000) contenuto nella contestazione del 26 marzo 2001 e la somma comminata come sanzione dal Presidente della Provincia (lire 12.506.800) è tale da violare quanto stabilito dall'art. 16 legge 689/81.. .", oltre che il principio di legalità, di cui all'art. 1 della medesima legge, ed il diritto di azione e di difesa, di cui agli artt. 24 e 25 Cost..

Il motivo non ha pregio.

Correttamente, il giudice del merito ha ritenuto che, a fronte di ottantacinque capi allevati, la sanzione era stata inflitta dall'ordinanza-ingiunzione opposta in misura di complessive lire 12.500.000, oltre lire 5.800 per spese, pari a lire 150.000 per ciascun capo allevato, secondo conforme previsione dell'illecito contestato, di cui all'art. 47, comma primo, lettera n, legge regiona-



le Lazio n. 17/95.

Il prospettato errore del verbale di contestazione sulla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta della sanzione (lire 150.000 in luogo della terza parte di lire 12.500.000), con correlata violazione delle indicate norme di diritto, non poteva e non può assumere rilievo.

Un errore siffatto, relativo ad atto collegato ma antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo, può essere legittimamente corretto od integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda non comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della parte e, in particolare, della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16, legge n. 689/81 (v. per l'ipotesi di errori od omissioni sulle disposizioni di legge Cass. n. 11475/03 e n. 352/90).

Nella specie, il ricorrente non precisa affatto quali pregiudizi abbiano subito le sue facoltà difensive, né raffigura in qual modo l'anzidetto errore avrebbe potuto precludergli l'esercizio della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione, così privando di concretezza e specificità la sua stessa doglianza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long, sweeping flourish that extends to the right.



Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 100,00, oltre euro 1.500,00 per onorari, con accessori di legge.

Così deciso il 6 ottobre 2005, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.

Il cons. est.  
*Luca Di Tora*

Il presidente  
*[Signature]*

IL CANCELLIERE C1  
Valeria Neri  
PROCESSE  
Roma  
29 NOV. 2005  
IL CANCELLIERE C1